



Unione della Valmalenco

Comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Caspoggio

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA VALMALENCO

**(Art. 9 - Legge regionale 24 dicembre 2003 – n. 30
e Punto 11 – Allegato A alla D.G.R. 23 gennaio 2008 – n. VIII/6495)**

Approvata con deliberazione di Consiglio Unione n. 15 del 30/11/2009

INDICE DEI TITOLI E DEGLI ARTICOLI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 – Generalità.
- Art. 2 – Ambito di applicazione.
- Art. 3 – Criteri e obiettivi.
- Art. 4 – Durata e modificazioni.

TITOLO II – LA COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI.

- Art. 5 – La Commissione di Unione.

TITOLO III – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DEI PUBBLICI ESERCIZI.

- Art. 6 – Suddivisione del territorio dell’Unione in Zone.
- Art. 7 – Le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Art. 8 – Il consolidamento e lo sviluppo della rete dei pubblici esercizi. Le distanze.

TITOLO IV – I PUBBLICI ESERCIZI: CONNOTAZIONI.

- Art. 9 – La superficie degli esercizi.
- Art. 10 – L’ampliamento dell’esercizio.
- Art. 11 – Il subingresso nell’attività di pubblico esercizio.

TITOLO V – L’AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO.

- Art. 12 – La richiesta di autorizzazione.
- Art. 13 – La documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione.
- Art. 14 – L’esame della domanda, il rilascio dell’autorizzazione e l’inizio dell’attività.
- Art. 15 – Le autorizzazioni stagionali.
- Art. 16 – Le autorizzazioni temporanee e particolari.
- Art. 17 – La revoca dell’autorizzazione.

TITOLO VI – L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’.

- Art. 18 – Criteri e requisiti per l’esercizio dell’attività.
- Art. 19 – L’impatto acustico ambientale.
- Art. 20 – Il divieto di fumo.
- Art. 21 – Trattenimenti in pubblici esercizi.

TITOLO VII – GLI ORARI DI ATTIVITA’.

Art. 22 – L’orario di attività.

Art. 23 – Gli obblighi degli esercenti sugli orari.

Art. 24 – Gli orari degli esercizi a carattere misto. L’esclusione dagli orari.

TITOLO VIII– CASI SPECIFICI E PARTICOLARI.

Art. 25 – La pubblicità dei prezzi.

Art. 26 – Limitazioni.

Art. 27 – La chiusura temporanea dell’esercizio.

Art. 28 – I distributori automatici.

Art. 29 – Le sanzioni.

Art. 30 – La cessazione dell’attività.

Art. 31 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani.

TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 – Entrata in vigore.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 – Generalità.

Il presente documento stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse.

Sono base normativa e di indirizzo del presente documento:

- la Legge regionale 24 dicembre 2003 - n. 30 - <<Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande>>;
- la Delibera Giunta Regionale 23 gennaio 2008 – n. VIII/6495 - <<Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.r. n. 30 del 24 dicembre 2003>>;
- la Delibera Giunta Regionale 09 luglio 2004 – n. VII/18139 - <<Disposizioni concernenti i Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'articolo 6, comma 5 della L.R. n. 30 del 24.12.2003>>;
- le Circolari Regione Lombardia del 2 aprile 2004, del 5 aprile 2004, del 30 luglio 2004 e del 4 aprile 2005, riguardanti chiarimenti operativi e modalità applicative in relazione alla legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003”;
- la Legge 4 agosto 2006 n.248 <<Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale>>;
- la Legge regionale 27 febbraio 2007 n.5 - <<Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative>>;

Art. 2 – Ambito di applicazione.

I presenti “Criteri” disciplinano in tutto il territorio dell’Unione l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

I presenti “Criteri”, così come la Legge regionale 30/2003, non si applicano:

- alle “strutture ricettive” di cui alla Legge Regionale 16 luglio 2007 n.15 “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo*”, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
- alle attività di agriturismo di cui alla Legge Regionale 8 giugno 2007 n.10 “*Disciplina Regionale dell’agriturismo*”, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
- ai “Circoli privati” di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;
- alle attività elencate al punto 4 – art. 8 della Legge regionale 30/2003.

Art. 3 – Criteri e obiettivi.

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta.

Art. 4 – Durata e modificazioni.

I presenti “Criteri”, con le relative disposizioni normative, sono validi per un quadriennio a decorrere dalla data della loro approvazione; vengono trasmessi agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno.

Alla scadenza si intendono automaticamente prorogati di validità fino all’entrata in vigore di nuove norme aggiornate.

Sentita la “Commissione di Unione” di cui al successivo art. 5, i “Criteri” stessi possono essere modificati prima della scadenza del quadriennio qualora l’Unione ne ravvisasse l’opportunità in relazione all’interesse dei consumatori e all’efficienza delle attività di somministrazione sul proprio territorio.

TITOLO II – LA COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 5 – La Commissione di Unione.

Il Presidente dell’Unione nomina la “Commissione consultiva pubblici esercizi”, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 30/2003 e del punto 17 – Allegato A alla D.G.R. 6495/2008.

La Commissione è presieduta dal Presidente dell’Unione o da suo delegato, ed è composta da rappresentanti dei Comuni dell’Unione, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale.

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono quelli stabiliti con atto del Presidente dell’Unione n.764 del 31 maggio 2005.

La Commissione esprime parere obbligatorio e consultivo in merito:

- a) alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell’attività;
- d) ai programmi di apertura di cui al successivo articolo 8.

Qualora il Comune non tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione, ha l’obbligo di motivare per iscritto le proprie decisioni.

TITOLO III – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 6 – Suddivisione del territorio dell’Unione in Zone.

La determinazione dei “Criteri di programmazione dello sviluppo della rete dei pubblici esercizi” nell’Unione della Valmalenco propone la suddivisione del territorio complessivo dell’Unione in tre “Zone commerciali”, corrispondenti a ciascuno dei tre Comuni che la compongono:

- la ZONA di CHIESA IN VALMALENCO, con il Centro urbano del Capoluogo, e tutti i molteplici agglomerati posti sui versanti montani e nelle convalli, da Primolo a San Giuseppe, all’Area sciistica e alpinistica, a Chiareggio;
- la ZONA di LANZADA, formata dall’agglomerato urbano del Capoluogo, dalle località che lo contornano e dai molteplici agglomerati sino a Franscia e a Moro, con le sue propaggini sul versante retico nell’ampia Area sciistica e alpinistica appartenente al territorio comunale;
- la ZONA di CASPOGGIO, formata dall’agglomerato urbano del Capoluogo e dalle località del versante montano nell’Area sciistica ed escursionistica.

Art. 7 – Le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: <<Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione>> (comma 1 – art. 3 della L.R. 30/2003).

In relazione all’attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla A.S.L. competente ai fini della registrazione gli esercizi possono assumere le seguenti denominazioni (più completamente riportate al punto 6 – Allegato A della D.G.R. 6495/2008):

- a) ristorante, trattoria, osteria;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili;
- f) bar-caffè e simili;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili;
- i) disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all’art. 3 c.3 della L.R. 24 dicembre 2003 n.30.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al rispettivo Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività di somministrazione.

Nel caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 8 – Il consolidamento e lo sviluppo della rete dei pubblici esercizi. Le distanze.

Nell'Unione della Valmalenco sono confermate e consolidate le autorizzazioni esistenti e operanti per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siano esse di natura annuale o di natura stagionale in quanto ad apertura e funzionamento.

E' comunque da perseguire un costante miglioramento della loro qualità e del loro servizio al consumatore.

La Giunta dell'Unione della Valmalenco nella seduta del 24 novembre 2008 con atto n.32 si è espressa favorevolmente per quanto riguarda la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per quanto riguarda il periodo di validità dei presenti criteri.

Le autorizzazioni collocabili in qualsiasi parte del territorio comunale, dovranno essere rilasciate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle urbanistiche e, all'occorrenza, di quelle che regolano l'occupazione di spazio pubblico.

Previo parere della Commissione di cui al precedente art.5, si potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

I Comuni, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinata ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, sono tenuti a valutare l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto. (art. 7 Allegato A della D.G.R. 6495/2008).

TITOLO IV – I PUBBLICI ESERCIZI: CONNOTAZIONI.

Art. 9 – La superficie degli esercizi.

Non vengono stabiliti limiti minimi o massimi di superficie per esercizio, come previsto dall'art. 8 c.1 Allegato A della D.G.R. 6495/2008.

La superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, deve comunque essere adeguata allo svolgimento dell'attività e idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da

rendere al consumatore, e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art.8 c.4 L.R. 30/2003, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Art. 10 – L'ampliamento dell'esercizio.

L'ampliamento dell'esercizio costituisce una facoltà del suo titolare. L'ampliamento è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 11 – Il subingresso nell'attività di pubblico esercizio.

Il subingresso o trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività di un pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

Deve comunque sempre essere provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla legge (art. 15 della L.R. 30/2003).

TITOLO V – L'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO.

Art. 12 – La richiesta di autorizzazione.

L'apertura o il trasferimento di sede dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune interessato.

L'autorizzazione, valida per i locali e la superficie di somministrazione in essa indicati, può essere: permanente, stagionale, temporanea.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

- se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali (artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003);
- ubicazione dell'esercizio;
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

La richiesta di autorizzazione relativa ad attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi deve indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n.445/2000, art.38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In tale caso rimane sospeso il termine di quarantacinque giorni (di cui al comma 7 – art.9 della L.R. 30/2003) riservato al Comune per l'accoglimento o il rigetto della domanda.

Art. 13 – La documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati (punto 3 - Allegato A della D.G.R. 6495/2008):

- a) la planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 564/1992;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti dalle norme urbanistiche;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt.

3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n.8 e succ. modif. e integ., dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico provvederà ad inviare alla ASL competente;

- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 - comma 8 della L.R. 30/2003.

Art. 14 – L'esame della domanda, il rilascio dell'autorizzazione e l'inizio dell'attività.

Il Comune, all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione, rilascia al richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti. Copia dell'avvio del procedimento deve essere affissa al proprio albo pretorio.

Nel caso di domande concomitanti, esse sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (comma 5 – art. 9 della L.R. 30/2003).

L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda stessa, come attestato dal protocollo del Comune.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla disponibilità dei locali da parte dell'interessato, all'indicazione dell'eventuale preposto, al possesso preventivo del certificato di prevenzione incendi.

Fatto salvo quanto indicato al precedente comma, l'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con le norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di polizia urbana, e di sicurezza, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Se all'autorizzazione si accompagna la concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine della migliore fruizione del servizio e nel limite delle possibilità dell'ambiente prescelto, si devono garantire l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente comunque con gli interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di traffico, impatto acustico ed ambientale.

L'autorizzazione abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve porsi in regola con tutte le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di prevenzione incendi e di sicurezza (comma 8 – art. 9 della L.R. 30/2003).

Art. 15 – Le autorizzazioni stagionali.

Ciascun Comune dell'Unione della Valmalenco può rilasciare autorizzazioni di carattere stagionale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande strettamente intese.

L'autorizzazione può essere rilasciata in località isolate e prive di pubblici esercizi, con popolazione prevalente di carattere stagionale.

L'attività di pubblico esercizio può essere svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 16 – Le autorizzazioni temporanee e particolari.

In occasione di riunioni straordinarie di persone, come feste e sagre, spettacoli e convegni, congressi e manifestazioni sportive, nel territorio o nella località in cui si svolge la manifestazione ogni Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande, valide per la durata dell'evento stesso.

Il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui al precedente articolo 13, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In occasione di manifestazioni all'aperto, organizzate in forma non imprenditoriale e senza fini di lucro, quali quelle promosse da pro-loco, associazioni, gruppi sportivi e religiosi, il rispettivo legale rappresentante, quale responsabile della manifestazione, potrà avvalersi della denuncia di inizio attività, ai sensi ex-art. 19 – Legge 241/1990.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Il Comune, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5, può autorizzare specifici orari in occasione delle autorizzazioni temporanee e particolari.

Art. 17 – La revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata (art. 16 della L.R. 30/2003):

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività stessa, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della L.R. 30 /2003.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della L.R. 30/2003, per i casi di cui alle lettere a),c) e d) i seguenti casi:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è invece concessa in caso di mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva con relativa notifica igienico-sanitaria, ovvero delle concessioni – autorizzazioni - abilitazioni edilizie, o in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

TITOLO VI – L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

Art. 18 – Criteri e requisiti per l'esercizio dell'attività.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Gli esercizi hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione (comma 14 – art. 9 della L.R. 30/2003).

Art. 19 – L'impatto acustico ambientale.

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago ad apertura prevalentemente serale o con spazi all'aperto sono tenuti a adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico, a salvaguardia della quiete pubblica secondo le indicazioni del Comune, particolarmente se sono

nelle vicinanze di luoghi di cura, di riposo e di culto.

Pertanto, la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico sia successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine di volta in volta fissato dal Comune.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

Art. 20 – Il divieto di fumo.

L'attività dei pubblici esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 della Legge 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori", modificata dall'art. 7 della Legge 306/2003, e al D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, i quali devono:

- rispettare i prescritti requisiti strutturali;
- essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le prescritte caratteristiche tecniche.
- determinare il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto;
- negli esercizi per la ristorazione, avere una superficie inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art.21 – Trattenimenti in pubblici esercizi.

Nei pubblici esercizi dove, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l'esercente fornisce anche un diverso servizio di musica o di spettacolo, perché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo per il quale è necessaria licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. sarà necessario che:

- a) l'ingresso sia libero e gratuito;
- b) l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- d) il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo a mezzo di giornali, manifesti diretti alla generalità dei cittadini, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- e) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

Pertanto, qualora all'interno del pubblico esercizio vi sia attività di trattenimento complementare a quella di somministrazione, il titolare dovrà presentare, almeno cinque giorni prima, all'ufficio commercio la Dichiarazione di Inizio Attività per "piccoli trattenimenti" di cui all'art.69 del

T.U.L.P.S..

Il pubblico trattenimento dovrà cessare, in ogni caso, entro le ore 1.00. Il titolare dell'esercizio dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) il volume dovrà essere tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle ore 23.00 il volume dovrà essere ridotto ulteriormente;
- b) l'uso degli amplificatori del suono è consentito soltanto fino alle ore 24.00, purché sia moderato e tale da non disturbare la quiete pubblica;
- c) il rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2 del DPCM 18.09.1997.

Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità o in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. (1.160/2007)

TITOLO VII – GLI ORARI DI ATTIVITA'.

Art. 22 – L'orario di attività.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5, fissa l'orario di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, sempre sentita la Commissione di cui all'art. 5, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio.

Conseguentemente, da parte di ciascun Comune dell'Unione dovrà essere stabilita una fascia obbligatoria compresa:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività, non occasionale, di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago;
- c) relativamente ai punti a) e b) i Sindaci dei Comuni facenti parte l'Unione daranno disposizioni con apposita ordinanza.

Ciascun Comune dell'Unione, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5, può autorizzare, per particolare esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente art. 7, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino,

comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del precedente articolo 7 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 773/1931), può essere posticipata da parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 23 – Gli obblighi degli esercenti sugli orari.

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata nell'esercizio stesso.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.

Hanno altresì l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario stesso, mediante l'esposizione di un apposito cartello, ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio, sia in caso di subingresso o di trasferimento dell'esercizio in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art. 24 – Gli orari degli esercizi a carattere misto. L'esclusione dagli orari.

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari le attività di somministrazione poste in strutture ricettive nelle quali la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata ai soli alloggiati.

TITOLO VIII– CASI SPECIFICI E PARTICOLARI.

Art. 25 – La pubblicità dei prezzi.

Il prezzo dei prodotti per somministrazione e per asporto deve essere indicato mediante una specifica “Tabella prezzi”, esposta in modo ben visibile al consumatore all’interno del locale.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente relativa al servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, compreso quello aggiuntivo relativo al servizio al tavolo.

Gli esercizi di ristorazione hanno l’obbligo di esporre il menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile anche dall’esterno.

Art. 26 – Limitazioni.

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all’aperto.

Il divieto, sentito il parere della Commissione di cui all’art.5, può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

Art. 27 – La chiusura temporanea dell’esercizio.

Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se essa ha una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 5, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

Gli esercizi aperti al pubblico, a discrezione del proprio titolare hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 28– I distributori automatici.

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 29 – Le sanzioni.

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 30/2003.

Art. 30 – La cessazione dell'attività.

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 31 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani.

I Comuni al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:

- iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani, le famiglie;
- l'adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE.

Art. 32 – Entrata in vigore.

I presenti "Criteri" entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, ratificata dal Consiglio Comunale di ciascun Comune dell'Unione.